Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 27 settembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **1105.**

Istituzione in Cernusco sul Naviglio di un istituto tecnico statale sperimentale avente finalità ed ordinamento speciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e istituzione dei relativi istituti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1975 viene istituito a Cernusco sul Naviglio un istituto tecnico sperimentale avente finalità ed ordinamenti speciali.

Art. 2.

Nell'istituto di cui al precedente art. 1 vengono svolti corsi di durata quinquennale.

A conclusione del primo biennio, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, possono essere organizzati, d'intesa con gli enti locali o con altri enti di diritto pubblico, appositi corsi di durata diversa in funzione della natura delle professioni verso cui gli allievi sono orientati.

Gli alunni che completano l'intero corso quinquennale, possono sostenere esami di maturità in relazione all'indirizzo formativo seguito.

Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato è richiesto il possesso del titolo di licenza di scuola media.

Art. 3.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro.

Art. 4.

Nell'istituto di cui all'art. 1 vengono impartiti insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi, in conformità di quanto indicato nell'unito prospetto; vi si svolge inoltre ogni altra attività utile ai fini propri dell'istituto medesimo; possono essere altresì istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale.

I programmi di insegnamento sono stabiliti su proposta del comitato tecnico di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

L'istituto di cui all'art. 1 è dotato di personalità giuridica e di autonomia di funzionamento ed é sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa é affidato a due revisori dei conti, uno dei quali é nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

E' costituito presso l'istituto di cui all'art. 1 un comitato tecnico con compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti alla sperimentazione, di ordinamento dell'azione didattica e di verifica della stessa.

La composizione di tale comitato viene stabilita con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nell'ambito del comitato tecnico di cui al precedente comma é costituito un comitato di coordinamento scientifico, avente il compito di provvedere alla impostazione ed alla verifica scientifica della sperimentazione, nonché della consulenza generale nei confronti della stessa.

La composizione di tale comitato è stabilita con il predetto decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 8.

Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo dell'istituto si provvede a norma delle vigenti disposizioni, concernenti gli istituti ove si effettuano iniziative sperimentali.

Art. 9.

Gli allievi dell'istituto hanno diritto a godere un trattamento che non pregiudichi le loro possibilità di carriera scolastica nei confronti degli studenti che frequentano altri tipi di istituzioni scolastiche. Essi possono ottenere il passaggio, a domanda e senza esame, alle classi corrispondenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, in relazione alle opzioni seguite presso le classi sperimentali, sostenendo prove integrative soltanto nel caso in cui le materie caratterizzanti i singoli indirizzi non siano state studiate presso le classi sperimentali.

Il comitato tecnico di cui al precedente art. 7 decide circa le prove che devono essere sostenute da parte di aspiranti alla iscrizione a classi successive alla prima provenienti da altri istituti secondari nonché di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli.

L'anno conclusivo degli studi secondari — opzione magistrale o pedagogica — sostituisce, a tutti gli effetti, la frequenza dell'anno di corso integrativo magistrale, previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Di conseguenza gli allievi conseguono il diploma di maturità magistrale, alla fine del quarto anno, unitamente all'attestato di frequenza del corso integrativo di cui al precedente comma.

Gli allievi che intendano conseguire la maturità magistrale dopo i quattro anni ordinari di corso, secondo la suddetta opzione, hanno la possibilità di presentarsi agli esami di maturità, presso un qualsiasi altro istituto magistrale statale.

Art. 10.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 510.000.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Art. 11.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano all'istituto di cui all'art. 1 le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici commerciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

PEDINI — ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1979
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 131

ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE AD ORDINAMENTO SPECIALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI NEL BIENNIO

Materie d'insegnamento	Orario settimanale	
	1ª classe	2ª classe
Obbligatorie		
Italiano	2	2
Lingua straniera	6	6
Educazione artistica	2	2
Matematica	3	3
Fisica e chimica	3	3
Educazione tecnico-operativa	2	2
Storia	2	2
Sociologia, diritto, economia	2	2
Religione	1	1
Educazione fisica e attività sportive	4	4
Opzionali		
Latino	2	2
Greco	2	2
Complementi di lingua straniera	2	2
Educazione artistica e storia dell'arte	2	2
Tecnologia	2	2
Letteratura italiana	2	2
Seconda lingua straniera	1	1
Laboratorio di elettrotecnica	1	1
Storia del pensiero sociologico	1	1
Antropologia	1	1
Storia greca e introduzione alla filosofia	2	2
Attività elettive	2	2

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI NEL TRIENNIO

Materie d'insegnamento	Orario settimanale		
	3ª classe	4ª classe	5ª classe
Obbligatorie			
Italiano	2	2	2
Prima lingua straniera	5	5	5
Logica matematica	2	2	2
Storia	2	2	2
Educazione tecnico-operativa	2	2	2
Sociologia, diritto, economia	1	1	1
Educazione fisica	2	2	2
Biologia	3	3	3
Fisica	3	3	3
Filosofia	2	2	2
Religione	1	1	1

Materie d'insegnamento	Orario settimanale		
	3ª classe	4ª classe	5ª classe
Opzionali			
Dipartimento linguistico-artistico:			
Complementi prima lingua straniera .	3	3	3
Seconda lingua straniera	5	5	5
Letteratura italiana	4	4	4
Geografia economica	2	2	2
Figura	4	4	4
Plastica	4	4	4
Storia dell'arte	2	2	2
Dipartimento matematico-fisico-tecnologico:			
Matematica	4	4	4
Chimica	6	6	6
Fisica	2	2	2
Costruzioni	4	4	4
Elettronica	4	4	4
Scienze naturali	4	4	4
Dipartimento storico-filosofico-antropologico:			
Antropologia	4	4	4
Filosofia	3	3	3
Storia	3	3	3
Geografia umana	2	2	2
Attività elettive	4	4	4

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE AD ORDINAMENTO SPECIALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO.

NUMERO DEI CORSI COMPLETI: 4

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	
Religione . . .	—	2	
Lingua italiana .	2	—	In quattro I e quattro II classi
Lettere italiane .	4	—	Nelle classi del triennio
Prima lingua straniera - complementi di prima lingua straniera	4	—	In una I e una II classe
Prima lingua straniera	4	—	In una III una IV e una V classe
Complementi di prima lingua straniera	2	—	In due III due IV e due V classi
Seconda lingua straniera	4	—	Nelle classi di un corso
Matematica	4	—	Nelle III, IV e V classi di un corso
Matematica	1	1	In tre I e tre II classi
Chimica	4	—	Nelle III, IV e V classi di un corso
Fisica e chimica . . .	1	1	In tre I e tre II classi
Fisica	4	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Geografia generale ed economica	3	—	Nelle classi di un triennio più un'altra classe
Scienze naturali e biologia	6	—	In due classi del triennio
Educazione artistica e storia dell'arte	2	—	In due I e due II classi
Storia dell'arte . . .	1	1	In tre III, tre IV e tre V classi
Plastica	3	—	Nelle classi di un triennio più un'altra classe
Figura	3	—	Nelle classi di un triennio più un'altra classe
Educazione tecnico-operativa - tecnologia	4	—	Nelle classi di un corso
Storia	4	—	Nelle classi di un corso
Sociologia, diritto ed economia	2	—	Nelle classi di due corsi
Filosofia	4	—	Nelle classi di un corso
Antropologia	4	—	Nelle classi di un corso
Latino	1	—	In quattro I e quattro II classi
Greco	1	—	In quattro I e quattro II classi
Costruzioni	3	—	Nelle classi di un triennio più un'altra classe
Elettronica	3	—	Nelle classi di un triennio più un'altra classe

PERSONALE INSEGNANTE TECNICO-PRATICO

Denominazione dei posti	Posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
Laboratorio di elettrotecnica	—	1
Tecnologie	—	3

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

TABELLA *B*

CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO

Spese di personale	L.	408.000.000
Spese di funzionamento . .	»	102.000.000
Totale . .	L.	510.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER L'ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE AD ORDINAMENTO SPECIALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO.

		Retribuzioni
Personale di ruolo		—
Presidenza senza insegnamento n. 1 . .	L.	6.820.000
n. 78 cattedre di ruolo A a L. 4.820.000 .	»	375.960.000
n. 4 insegnanti tecnico-pratici a L. 3.720.000	»	14.880.000
Personale incaricato di ruolo A		
Religione n. 20 ore a L. 186.500	»	3.730.000
Indennità integrativa speciale . .	»	1.161.600
Altri incaricati di ruolo A		
Matematica ore 6, Fisica e chimica ore 6, Storia dell'arte ore 6 — totale ore 18 a L. 199.600 . . .	»	3.592.800
Indennità integrativa speciale (L. 580.800 × 3 insegnanti) . . .	»	1.742.400
Totale spesa per il personale	L.	407.886.800
Spese generali di funzionamento (25%) .	»	101.971.700
Totale spese .	L.	509.858.500
Ammontare del contributo (arrotòndato)	L.	510.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **470.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in medicina interna.

Seconda scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 679. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la seconda scuola di specializzazione in medicina interna, che conferisce il diploma di specialista in medicina interna.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 680. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia e istologia patologica (biennale) I;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I.

2° *Anno*:

malattie dell'apparato cardio-vascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.

3° *Anno*:

malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.

4° *Anno*:

malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV.

5° *Anno*:

malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.

Insegnamenti complementari:

genetica medica;
semeiotica oculistica (5° anno);
semeiotica ginecologica (5° anno);
psicologia medica (3° anno);
radiologia;

applicazioni diagnostiche e terapeutiche nella medicina nucleare (3° e 4° anno);
semeiotica dermatologica.

Art. 681. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili l'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Art. 682. — Sono disponibili sette posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei cinque anni di corso non dovrà superare i trentacinque iscritti.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite mediche, gli ambulatori, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 683. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali e quinquennali saranno superati rispettivamente alla fine del biennio e alla fine del quinquennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie oggetto del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1979
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1979, n. **471.**

Modificazioni alla tariffa dei diritti di accesso ai recinti riservati di borsa, spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 828, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio ed industria di Venezia;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 851, con il quale sono state apportate variazioni alla precedente tariffa;

Vista la deliberazione n. 296 del 26 luglio 1978, con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di accesso ai recinti di borsa;

Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recanti norme in materia di diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

La tariffa dei diritti di accesso ai recinti riservati di borsa, spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, viene modificata come segue:

osservatori e sostituti osservatori alle grida, commissionari	L. 15.000
agenti di cambio	» 1.000
rappresentanti alle grida	» 1.000
impiegati e fattorini nell'antirecinto	» 1.000
pubblico nel recinto riservato	» 2.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1979
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 323

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1979.

Valore e caratteristiche di un francobollo da L. 3000 appartenente alla serie ordinaria « Alti valori ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1978, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di froncobolli ordinari, denominata « Alti valori »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo, con valore facciale da L. 3000, appartenente alla serie suddetta;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1454 del 14 febbraio 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo, con valore facciale da L. 3000, appartenente alla serie di francobolli ordinari, denominata « Alti valori ».

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; foglio: venti esemplari; policromia (quattro colori).

La vignetta è così composta: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati, e recante sul lato inferiore, in chiaro, la leggenda « ITALIA », è inserita una composizione in cui figurano in alto, a sinistra, il volto stilizzato e di profilo di donna turrita, a destra la leggenda « TREMILA », su due righe, sovraimpresse all'emblema stilizzato dello Stato, e sotto, entro un fondino a linee incrociate, la cifra « 3000 », sovrapposta alla parola « LIRE ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 23 *Poste, foglio n.* 288

(8086)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1979.

Valore e caratteristiche di un francobollo da L. 4000 appartenente alla serie ordinaria « Alti valori ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1978, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, denominata « Alti valori »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo, con valore facciale da L. 4000, appartenente alla serie suddetta;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1452 del 24 gennaio 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo, con valore facciale da L. 4000, appartenente alla serie di francobolli ordinari, denominata « Alti valori ».

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; foglio: venti esemplari; policromia (quattro colori).

La vignetta è così composta: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati, e recante sul lato inferiore, in chiaro, la leggenda « ITALIA », è inserita una composizione in cui figurano in alto, a sinistra, il volto, stilizzato e di profilo, di donna turrita, a destra la leggenda « QUATTROMILA », su tre righe, sovraimpresse all'emblema stilizzato dello Stato, e sotto, entro un fondino a linee incrociate, la cifra « 4000 », sovrapposta alla parola « LIRE ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 23 *Poste, foglio n.* 287

(8087)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata al turismo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le Fontane d'Italia, l'arte italiana; i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1979, tra l'altro, di quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata al turismo, aventi come soggetti Asiago, Castelsardo, Orvieto e Scilla;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1457 del 3 aprile 1979;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nei valori da L. 70, 90, 170 e 220, quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata al turismo aventi come soggetti Asiago, Castelsardo, Orvieto e Scilla.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica delle località prescelte, e precisamente: per il valore da L. 70, Asiago, piazza Il Risorgimento (cornice color verde); per il valore da L. 90, Castelsardo, veduta panoramica con il porticciolo (cornice color lilla); per il valore da L. 170, Orvieto, veduta panoramica con il Duomo (cornice color azzurro); per il valore da L. 220, Scilla, veduta panoramica (cornice color grigio).

Nelle cornici sono poste, in alto, rispettivamente, le leggende « ASIAGO », « CASTELSARDO », « ORVIETO » e « SCILLA »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del rispettivo valore, « 70 », « 90 », « 170 » e « 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 23 *Poste, foglio n.* 311

(8085)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Setifici Stehli & C. S.a.s. di Roberto Enrico Stehli & C., con sede e stabilimento in Germignana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 1345 del 10 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1978, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'impresa Setifici Stehli & C. S.a.s. di Roberto Enrico Stehli & C., con sede e stabilimento in Germignana (Varese), per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed il decreto interministeriale n. 1093 dell'8 maggio 1978 che ha concesso, a norma dell'art. 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 19 settembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa Setifici Stehli & C. S.a.s. di Roberto Enrico Stehli & C., con sede e stabilimento in Germignana (Varese), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8129)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede e stabilimento in Castellanza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pomini Farrel, con sede legale e stabilimento in Castellanza (Varese), con effetto dal 24 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1977, 2 maggio 1978 e 15 gennaio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomini Farrel, con sede legale e stabilimento in Castellanza (Varese), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(8128)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Sostituzione di un componente il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto n. 2646 del 7 aprile 1977, registrato presso la Corte dei conti, addì 16 aprile 1977 Bilancio trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), registro n. 3, foglio n. 205, con il quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del comitato per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la lettera n. 688 Div. 1ª/8715 del 16 maggio 1979, con la quale il dott. Luigi Lauretti e l'ing. Renato Firpo sono stati scelti quali rappresentanti effettivi e supplenti del Ministero dei trasporti fra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali, in sostituzione rispettivamente del dott. Arnaldo Chisari e del dott. Luigi Lauretti già membro supplente;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante effettivo ed un nuovo rappresentante supplente in seno al comitato centrale per l'albo;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi:

Lauretti dott. Luigi, primo dirigente, rappresentante effettivo del Ministero dei trasporti - Direzione generale programmazione organizzazione e coordinamento;

Firpo ing. Renato, primo dirigente, rappresentante supplente del Ministero dei trasporti - Direzione generale programmazione organizzazione e coordinamento, in sostituzione rispettivamente del dott. Arnaldo Chisari e del dott. Luigi Lauretti, già membro supplente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1979
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 231.

(8180)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1979, registro n. 4 Industria, foglio n. 15, con il quale sono stati nominati i membri della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, per il quadriennio 1979-83;

Considerato che il dott. Giovanni Nasi è stato nominato direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del cav. gr. cr. dott. Fernando Cantile, collocato in quiescenza per limiti di età;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nasi, quale direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in sostituzione del cav. gr. cr. dott. Fernando Cantile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione è verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Registro n. 7 Industria, foglio n. 322

(8088)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Forgenina fosforata B complesso » 50 compresse e delle relative categorie « Forgenina » 10 fiale × 1,4 cc, « Forgenina fosforata B complesso » 10 fiale × 1,5 cc e « Forgenina » gocce 25 cc, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoia S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5614/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 14 aprile 1950, 30 aprile 1954, 1° aprile 1968, 21 febbraio 1951, 13 settembre 1952, 30 aprile 1954 e 9 ottobre 1959, con i quali vennero registrate ai numeri 3238/A, 3238/B e 3238/C rispettivamente la specialità medicinale denominata « Forgenina fosforata B complesso » 50 compresse e le relative categorie « Forgenina » 10 fiale × 1,4 cc, « Forgenina fosforata B complesso » 10 fiale × 1,5 cc e « Forgenina » gocce 25 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoia S.p.a., con sede in Milano, viale Lombardia, 20, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Forgenina fosforata B complesso » 50 compresse e delle relative categorie « Forgenina » 10 fiale × 1,4 cc, « Forgenina fosforata B complesso » 10 fiale × 1,5 cc e « Forgenina » gocce 25 cc, registrate rispettivamente ai numeri 3238, 3238/A, 3238/B e 3238/C in data 14 aprile 1950, 30 aprile 1954, 1° aprile 1968, 21 febbraio 1951, 13 settembre 1952, 30 aprile 1954 e 9 ottobre 1959, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoia S.p.a., con sede in Milano, viale Lombardia, 20.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7922)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pentadyn », nella preparazione 10 fiale × 5 cc, della ditta Laboratorio bioterapico milanese, in Milano. (Decreto di revoca numero 5742/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 25 febbraio 1960, con il quale veniva registrata al n. 16753 la specialità medicinale denominata « Pentadyn », nella preparazione 10 fiale × 5 cc, a nome della ditta Laboratorio bioterapico milanese, con sede in Milano, via Gallarate, 184, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pentadyn », nella preparazione 10 fiale × 5 cc, registrata al n. 16753 in data 25 febbraio 1960, a nome della ditta Laboratorio bioterapico milanese, con sede in Milano, via Gallarate, 184.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7778)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1979 al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8135)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 17 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 5 aprile 1979 e 6 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata fino il 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8125)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta *Nuova Immi*, con sede e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1979 al 1° settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8130)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978, 5 settembre 1978, 8 novembre 1978, 29 novembre 1978, 24 febbraio 1979 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8126)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMITA - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, in Albate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. OMITA - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1978, 30 maggio 1979 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1978 al 24 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMITA - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como), è prolungata fino al 24 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8138)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPI del 24 giugno 1978 e 21 settembre 1978, con le quali è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 6 novembre 1978, 7 novembre 1978, 8 novembre 1978, 28 novembre 1978, 24 febbraio 1979 e 22 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1976 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8139)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi, stabilimenti di Ancona, Ravenna e Bertinoro, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8127)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979 e 12 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 agosto 1978 al 19 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariare, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta, è prolungata al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8124)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre **1979.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto delle casse di risparmio italiane, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962 e modificato con decreti ministeriali del 14 luglio 1965, del 16 giugno 1966, del 9 maggio 1967, del 29 maggio 1969, del 23 gennaio 1973 e del 23 giugno 1973;

Viste le deliberazioni adottate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti al predetto Istituto nella riunione del 2 agosto 1979;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che, nella riunione del 14 settembre 1979, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO DELLE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1. — L'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane (I.C.C.R.I.), costituito il 12 dicembre 1919 per iniziativa dell'Associazione fra le casse di risparmio italiane (A.C.R.I.) ed eretto in ente morale con decreto reale del 23 ottobre 1921, n. 1546, è regolato dalle norme del presente statuto e da quelle che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza sulle aziende di credito ai sensi del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2. — L'Istituto ha sede in Roma e può istituire proprie dipendenze e uffici in Italia e all'estero, in conformità delle norme vigenti.

Art. 3. — L'I.C.C.R.I. è l'Istituto centrale di categoria delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno e, pertanto, ha come finalità principale quella di svolgere un'attività rivolta al maggior potenziamento e sviluppo degli enti partecipanti, ai principi dei quali è ispirata la propria attività.

In particolare esso ha lo scopo di impiegare i mezzi finanziari forniti dagli enti partecipanti non utilizzati direttamente, nonchè gli altri mezzi raccolti, in modo efficiente ed economico, sia sotto l'aspetto del rischio che della liquidità, svolgendo attività di intermediazione sui mercati della moneta, del credito e dei valori mobiliari.

E', inoltre, scopo dell'Istituto quello di coadiuvare nella loro attività gli enti partecipanti mediante il regolamento accentrato dei pagamenti e l'offerta di ogni tipo di servizio connesso con l'attività bancaria e finanziaria.

Le operazioni e i servizi dell'Istituto sono soggetti alle limitazioni e alle forme tecniche specificate negli articoli 33, 34, 35 e 36 del presente statuto e alle altre disposizioni vigenti.

Titolo II
CAPITALE ED ENTI PARTECIPANTI

Art. 4. — Il capitale sociale è di L. 231.000.000.000, diviso in 41.250 quote nominative del valore nominale di L. 5.600.000 ciascuna.

Il valore nominale di ciascuna quota può essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il capitale può essere aumentato mediante offerta in sottoscrizione di nuove quote, sia agli enti che già partecipino al capitale sia ai nuovi enti di cui sia stato deliberato l'ingresso in conformità dell'art. 5.

La cessione di quote può avvenire fra enti partecipanti ed è autorizzata con deliberazione del consiglio di amministrazione su richiesta del cedente.

Art. 5. — Possono partecipare al capitale dell'Istituto le casse di risparmio, i monti di credito su pegno, le aziende e gli istituti di credito costituiti e totalmente controllati dagli enti partecipanti, l'Associazione fra le casse di risparmio italiane e, su deliberazione del consiglio di amministrazione altri organismi centrali e periferici totalmente controllati dagli enti partecipanti che ne abbiano fatto richiesta al consiglio stesso.

La partecipazione al capitale di ciascun ente non può superare il 2% dei capitali da esso amministrati (patrimonio e, nel caso di aziende di credito, depositi e conti correnti con clienti).

Art. 6. — La responsabilità degli enti partecipanti per le perdite subite dall'Istituto è limitata alle quote di capitale detenute da ciascuno di essi, anche quando i loro rappresentanti partecipino all'amministrazione dell'Istituto.

Quando risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Il recesso è ammesso soltanto nei casi di reintegrazione del capitale sociale, ovvero di liquidazione o cessazione dell'ente partecipante, salvo che ciò avvenga per fusione o incorporazione in altro ente partecipante.

Il consiglio di amministrazione può deliberare in qualunque tempo l'esclusione di quel partecipante che abbia mancato ai doveri o agli obblighi verso l'Istituto previsti dal presente statuto.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere comunicata all'ente escluso con lettera raccomandata. Contro l'esclusione l'ente ha facoltà di appellarsi all'assemblea dei partecipanti entro quindici giorni dalla comunicazione.

All'ente partecipante receduto o escluso è rimborsata la quota di spettanza del capitale e delle riserve risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso, in proporzione al numero delle quote da esso possedute, previa liquidazione e compensazione degli eventuali crediti dell'Istituto.

Titolo III
ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 7. — Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea degli enti partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato di gestione;
d) il presidente;
e) il collegio dei sindaci;
f) il direttore generale.

Assemblea

Art. 8. — L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti partecipanti, che intervengono alle sue adunanze nelle persone a ciò legittimate ai sensi dell'art. 13.

Art. 9. — L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, per deliberare sul bilancio dell'esercizio precedente e su ogni altro argomento non riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria può essere convocata ogni altra volta che il consiglio di amministrazione o il presidente lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia stata fatta domanda dalla terza parte degli enti partecipanti o da tanti enti partecipanti che rappresentino almeno un ottavo dei voti spettanti alle quote di capitale versato.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che si debba deliberare sulle materie di sua competenza.

Art. 10. — La convocazione dell'assemblea è fatta dal presidente mediante avviso da mandare agli enti partecipanti con lettera raccomandata non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ordine del giorno dell'adunanza, nonchè la data della seconda convocazione, che deve essere fissata per un altro giorno entro il trentesimo da quello della prima convocazione, ma non oltre il 30 aprile per l'assemblea ordinaria prevista dal secondo comma dell'art. 9.

Art. 11. — L'assemblea degli enti partecipanti è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci a termini dello statuto.

Vi intervengono i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci e il direttore generale.

Il presidente scieglie tra gli intervenuti tre scrutatori e, fra gli stessi intervenuti o fra i dipendenti dell'Istituto, un segretario.

Art. 12. — L'assemblea ordinaria è legalmente costituita con l'intervento in proprio o per delega:

a) in prima convocazione, di tanti enti partecipanti che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alle quote del capitale versato;

b) in seconda convocazione, di qualsiasi numero di enti partecipanti che rappresentino qualsiasi numero di voti.

Le deliberazioni sono valide quando siano approvate con la maggioranza dei voti spettanti ai votanti; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti ma vi sono comprese le schede bianche.

In caso di parità, la votazione è ripetuta dopo 30 minuti e, se il risultato permane di parità, la proposta votata si intende respinta.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è legalmente costituita con l'intervento in proprio o per delega di tanti enti partecipanti che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alle quote del capitale versato. Le deliberazioni devono ottenere l'approvazione di almeno tre quarti dei voti di cui gli intervenuti dispongono.

Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto con le modalità fissate di volta in volta dall'assemblea. In tali casi, la proposta che ottiene il voto favorevole della metà dei votanti è sottoposta a un secondo scrutinio dopo 30 minuti e, se il risultato permane di parità, si intende respinta.

Art. 13. — Gli enti partecipanti intervengono all'assemblea nella persona del loro legale rappresentante oppure per mezzo di un membro del rispettivo consiglio di amministrazione o di un proprio dirigente a ciò espressamente delegati.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea dal rappresentante di altro partecipante mediante delega scritta, nessun rappresentante può assumere più di due deleghe.

I membri degli organi dell'Istituto di cui all'art. 7, lettere *b*) *c*), *d*) ed *e*), non possono votare in rappresentanza degli enti partecipanti, nè possono ricevere deleghe.

Gli enti partecipanti che non siano in regola con il versamento delle quote di capitale sottoscritto, possono intervenire all'assemblea ma hanno diritto di voto limitatamente alle quote di capitale versato. Le quote non versate non si computano ai fini della legale costituzione dell'assemblea.

Art. 14. — Ciascun ente partecipante ha, nell'assemblea, un voto ogni cento quote con un minimo di uno.

Gli enti partecipanti che posseggono da cinque a nove quote hanno un altro voto.

Gli enti partecipanti che posseggono dieci o più di dieci quote hanno, in aggiunta a quelli di cui ai commi precedenti, i seguenti voti:

da dieci a trecentonovantanove quote un voto ogni sei quote;

da quattrocento quote a settecentonovantanove quote un voto ogni quindici quote;

da ottocento quote in poi un voto ogni trenta quote.

Le eventuali frazioni del totale del numero dei voti di ciascun ente partecipante non hanno rilevanza ad alcun fine.

Nessun ente partecipante può avere un numero di voti eccedente l'ottavo del totale dei voti spettanti agli enti partecipanti a norma dei commi precedenti.

Art. 15. — Spetta all'assemblea ordinaria di:

1) deliberare sull'approvazione dei bilanci annuali, udita la relazione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

2) eleggere i membri del consiglio di amministrazione e determinare l'ammontare dei compensi spettanti ad essi, in particolare al presidente, ai vice presidenti ed ai componenti il comitato di gestione;

3) eleggere i sindaci di sua competenza e determinare i compensi spettanti ai componenti il collegio;

4) decidere sui ricorsi presentati da enti partecipanti avverso la esclusione deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, quarto comma;

5) deliberare su qualsiasi altro oggetto attribuito alla sua competenza o comunque posto all'ordine del giorno delle sue adunanze.

Spetta all'assemblea straordinaria di deliberare sulle modifiche statutarie, sugli aumenti del capitale sociale, sulla riduzione per perdite del capitale sociale, sulla sua eventuale reintegrazione, nonchè sullo scioglimento dell'Istituto e sugli adempimenti che ne conseguono.

Consiglio di amministrazione

Art. 16. — L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da venti membri eletti dall'assemblea tra gli amministratori e i direttori generali degli enti partecipanti.

Gli enti partecipanti non possono avere nel consiglio di amministrazione più di due membri ciascuno.

I membri del consiglio di amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni; tuttavia nel caso di rinnovazione totale del consiglio, dieci fra i suoi membri, scelti per sorteggio, esclusi il presidente ed i vice presidenti, scadono dopo i primi due anni dall'elezione.

I membri del consiglio scaduti sono rieleggibili non più di due volte consecutive.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, di componenti il consiglio stesso o il collegio dei sindaci;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, di dipendenti dell'Istituto;

3) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o falliti, che riportino una condanna comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Coloro che all'atto dell'assunzione della carica o successivamente venissero a trovarsi in una delle condizioni previste dal comma precedente, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Ai membri del consiglio compete, oltre al compenso di cui all'art. 15, primo comma, n. 2), il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Art. 17. — La perdita della carica ricoperta presso l'ente partecipante determina la decadenza automatica dalla carica di consigliere dell'Istituto.

L'assenza non giustificata per tre riunioni consecutive provoca la decadenza dalla carica di consigliere dell'Istituto, la decadenza è dichiarata dal consiglio nella prima riunione in cui è costatata la terza assenza non giustificata.

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere per morte, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il consiglio di amministrazione provvede per la di lui provvisoria sostituzione fino alla prossima assemblea, con deliberazione approvata dal collegio dei sindaci. Il consigliere eletto dall'assemblea in luogo di quello provvisoriamente nominato dal consiglio rimane in carica per il tempo che sarebbe dovuto rimanervi il consigliere cessato.

Ove rimanessero in carica meno di undici membri del consiglio, l'assemblea degli enti partecipanti dev'essere appositamente convocata nel termine di due mesi per la sostituzione dei singoli consiglieri.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un presidente e due vice presidenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili non più di una volta consecutivamente.

Le funzioni di segretario del consiglio sono assolte dal direttore generale, il quale, con il consenso del consiglio, può farsi assistere da dipendenti dall'Istituto.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione stabilisce gli indirizzi generali della gestione dell'Istituto per il conseguimento dello scopo sociale.

Esso è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, ad eccezione di quelli che sono di competenza esclusiva dell'assemblea.

Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni al comitato di gestione, al presidente o al direttore generale, che riferiscono al consiglio appena possibile secondo le modalità della delega ricevuta. In particolare, le deleghe per le concessioni di credito possono essere conferite soltanto al comitato di gestione e al direttore generale, nei limiti quantitativi di volta in volta stabiliti dal consiglio per ciascuna forma tecnica. Le deleghe per le operazioni in titoli e quelle per le deliberazioni di spese, possono essere ugualmente conferite solo al comitato di gestione o al direttore generale con indicazione dell'ammontare massimo per operazione e per specie, nonchè dell'ammontare complessivo delle operazioni stesse per periodi di tempo determinati.

Inoltre il consiglio può conferire incarichi specifici a commissioni consiliari, a singoli consiglieri, nonchè a dipendenti dell'Istituto con il parere favorevole del direttore generale, stabilendo limiti e modalità e con l'obbligo di dare conto del loro svolgimento appena possibile.

Il consiglio può attribuire, anche in modo permanente, la firma di rappresentanza dell'Istituto per determinati atti e contratti, o per categorie di essi, a consiglieri, al direttore generale, e, su proposta di questi a dipendenti dell'Istituto, sia congiuntamente che disgiuntamente, nonchè rilasciare loro o a terzi procure speciali *ad negotia* o alle liti.

In nessun caso possono essere delegate ad altri organi e persone le facoltà e le deliberazioni riguardanti gli oggetti appresso indicati:

1) le proposte di modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;

2) le proposte riguardanti il capitale sociale di cui all'articolo 4;

3) la predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

4) la nomina dei consiglieri che debbono far parte del comitato di gestione;

5) la cessione di quote fra enti partecipanti;

6) l'ammissione di nuovi enti partecipanti e la loro esclusione a norma dell'art. 6, quarto comma;

7) la regolamentazione del funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto;

8) l'istituzione di commissioni consultive, temporanee o permanenti, la determinazione della loro composizione e durata, dei loro compiti e ogni altro provvedimento inerente al loro funzionamento;

9) l'approvazione dei regolamenti interni per l'ordinamento e il funzionamento dei servizi e degli uffici, e degli organici del personale;

10) la nomina, il trattamento economico e di quiescenza e qualunque altro provvedimento concernente il direttore generale e gli altri dirigenti dell'Istituto;

11) l'approvazione dei contratti aziendali e dei regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale, per quanto non espressamente demandato ad altri organi;

12) le nomine, promozioni e collocamenti a riposo del personale, nonchè i provvedimenti disciplinari del personale, purchè non specificatamente riservati ad altri organi;

13) le norme e i criteri per le operazioni di provvista e per la remunerazione della raccolta;

14) le norme e i criteri, anche in ordine alle condizioni, per gli impieghi, gli investimenti, la negoziazione dei titoli, l'intermediazione finanziaria, le spese di gestione dell'Istituto e le prestazioni di servizi;

15) la vendita, la costruzione e l'acquisto di immobili a qualunque titolo e le locazioni che oltrepassino la durata di nove anni;

16) la svalutazione di attività e l'accertamento di sopravvenienze passive o di insussistenze dell'attivo;

17) l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore superi i 3 miliardi o sia indeterminato, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 30, lettera *l*);

18) le transazioni riguardanti controversie di qualsiasi specie aventi per oggetto un valore indeterminato o superiore a 50 milioni di lire;

19) le operazioni di cui all'art. 34, n. 16) e i servizi di cui all'art. 35, n. 3) e n. 12);

20) l'istituzione di dipendenze e di uffici dell'Istituto;

21) la designazione o la nomina di rappresentanti dell'Istituto in seno ad organi amministrativi o di controllo di società ed enti ai quali esso partecipi o sia interessato per finanziamenti concessi;

22) l'approvazione e il periodico aggiornamento dell'elenco dei periti e dei consulenti di fiducia dell'Istituto.

Art. 20. — Il consiglio di amministrazione si riunisce normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario ovvero sia richiesto dal comitato di gestione o da almeno undici consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito al domicilio dei partecipanti alle riunioni per lettera raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito per telegramma o in altro modo idoneo ad assicurare il ricevimento almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 21. — Per la validità delle adunanze del consiglio occorre l'intervento di almeno undici membri.

Le adunanze sono presiedute dal presidente dell'Istituto o da chi ne fa le veci.

I verbali delle riunioni del consiglio sono redatti dal segretario e firmati da questi e dal presidente o da chi ne fa le loro veci e approvati dal consiglio nella riunione successiva. Il giorno prima di ciascuna riunione i verbali della precedente riunione sono messi a disposizione dei consiglieri e dei sindaci nella sede dell'Istituto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza, fermo restando quanto previsto nell'ottavo comma del presente articolo.

Alle riunioni del consiglio partecipano i membri del collegio dei sindaci; vi partecipa altresì il direttore generale con funzione consultiva e con diritto a far inserire a verbale le proprie osservazioni. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti e altre persone alle quali sia richiesto di riferire su argomenti specifici.

Le discussioni su argomenti di carattere riservato sono fatte in seduta segreta, su domanda di almeno la metà dei consiglieri presenti.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci. In esse funge da segretario un consigliere appositamente delegato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su argomenti riguardanti componenti il consiglio, il collegio sindacale o i dirigenti dell'Istituto sono fatte a scrutinio segreto e la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole della metà dei presenti si intenderà respinta.

Le modalità di votazione di cui al comma precedente sono osservate per le deliberazioni su qualsiasi altro argomento, quando lo richieda il presidente o ne faccia domanda almeno la metà dei presenti.

Comitato di gestione

Art. 22. — Il comitato di gestione si compone del presidente, dei due vice presidenti e di cinque membri eletti dal consiglio fra i propri componenti, mediante votazione segreta da farsi nella prima riunione dopo l'elezione del consiglio da parte dell'assemblea.

I membri elettivi del comitato durano in carica un anno e sono rieleggibili una sola volta nel periodo di durata del mandato consiliare.

In caso di cessazione dall'ufficio di singoli membri del comitato, il consiglio provvede alla loro sostituzione nella sua prima riunione.

I nuovi membri durano in carica quanto avrebbero ancora dovuto rimanere i membri sostituiti.

Del comitato non può fare parte che un solo esponente di uno stesso ente partecipante.

Alle riunioni del comitato partecipa di diritto il direttore generale con voto deliberativo e possono essere invitati esperti ed altre persone per riferire su argomenti specifici.

Alle riunioni del comitato deve assistere il presidente del collegio dei sindaci o, in caso di sua assenza o impedimento, un membro del collegio. Possono assistervi anche gli altri membri del collegio.

Art. 23. — Il comitato di gestione si riunisce normalmente ogni due settimane e tutte le altre volte che il presidente lo ritenga necessario o tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per lettera raccomandata, per telegramma o altro modo idoneo ad assicurare il ricevimento della comunicazione in congruo anticipo sulla data fissata per la riunione.

Art. 24. — Per la validità delle deliberazioni del comitato di gestione occorre la presenza di almeno cinque membri, fra cui il presidente o un vice presidente e il direttore generale o chi ne fa le veci, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con un minimo di quattro voti favorevoli.

Per ogni altra questione attinente allo svolgimento delle riunioni, alle modalità di votazione e alle verbalizzazioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 18 e 21, salve le diverse modalità che siano stabilite dal regolamento approvato dal consiglio.

Art. 25. — E' di competenza del comitato di gestione di:

a) sovraintendere alla gestione ordinaria dell'Istituto riferendone periodicamente al consiglio;

b) vegliare specificatamente sull'osservanza delle norme di legge, delle istruzioni di vigilanza sulle aziende di credito, dello statuto e dei regolamenti interni, riferendo al consiglio ogni anomalia riscontrata;

c) deliberare sulle materie delegate dal consiglio di amministrazione; le richieste di concessioni di credito eccedenti i limiti di delega di cui all'art. 19, terzo comma, devono essere sottoposte al consiglio con il parere del comitato;

d) formulare al consiglio pareri e proposte, su richiesta o di propria iniziativa, su qualsiasi argomento;

e) deliberare in caso di assoluta e improrogabile urgenza su tutto quanto di competenza del consiglio di amministrazione, comprese le materie di cui all'elenco contenuto nell'art. 19, sesto comma, ad eccezione dei numeri 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 19), 20 e 22), facendo constatare a verbale le specifiche ragioni dell'urgenza e sottoponendo le deliberazioni assunte alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione;

f) presentare al consiglio di amministrazione proposte per la predisposizione del bilancio annuale, per i preventivi di spesa e per le materie di cui all'art. 19, sesto comma, numeri 13), 14), 16) e 18).

Spetta al comitato di gestione, infine, di deliberare su ogni garanzia e formalità ipotecaria a favore dell'Istituto che non rientrino nella competenza del direttore generale e sulle restrizioni di garanzie, pegni e ipoteche corrispondenti a riduzioni del credito dell'Istituto, a condizione che non venga diminuito il rapporto, originario tra garanzia e credito.

Art. 26. — Tutte le deliberazioni, pareri, osservazioni e proposte del comitato di gestione sono comunicati al consiglio di amministrazione, anche se non espressamente stabilito, dando lettura di un resoconto sintetico dei lavori del comitato stesso o con altra modalità idonea allo scopo, da cui risultino singolarmente le questioni trattate in ciascuna delle riunioni da esso tenute nell'intervallo fra due sedute consiliari.

Le proposte dovute, i resoconti e le deliberazioni da sottoporre a ratifica devono essere trasmessi formalmente al consiglio il quale ne dà ricevuta a verbale.

Presidente

Art. 27. — Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea degli enti partecipanti, il consiglio di amministrazione e il comitato di gestione. Egli dispone per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e vigila sull'esecuzione di quelle degli altri organi amministrativi e sull'andamento generale dell'Istituto. Decide sulle materie delegategli dal consiglio, con l'obbligo di riferire alla prima adunanza.

Sentito il direttore generale ovvero, quando si tratti di operazioni di credito, su proposta dello stesso, il presidente delibera in caso di assoluta e improrogabile urgenza su tutto quanto è di competenza di altri organi amministrativi dell'Istituto, con esclusione delle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 19), 20) e 22) dell'art. 19, sesto comma, facendo constare a verbale le specifiche ragioni dell'urgenza che hanno determinato i provvedimenti presi.

Le deliberazioni assunte dal presidente in funzione sostitutiva debbono essere sottoposte alla ratifica degli organi amministrativi secondo la rispettiva competenza.

Il presidente nomina avvocati e procuratori per assistere e rappresentare in giudizio l'Istituto, dà mandato per rendere dichiarazioni di terzo e provvede alla nomina di periti e consulenti, scegliendoli dall'apposito elenco approvato dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 19, sesto comma, n. 22).

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni uno dei due vice presidenti in ordine di anzianità di carica e, in caso di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età. In caso di assenza o di impedimento di entrambi i vice presidenti, lo sostituisce un consigliere in ordine di anzianità di carica e, in caso di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età.

In caso di vacanza della carica di presidente o di vice presidente, il consiglio di amministrazione deve provvedere alla nomina nella prima riunione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza, dell'impedimento o della vacanza di questi e di chi doveva precedere nell'ordine alla sostituzione.

Collegio dei sindaci

Art. 28. — Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti, i quali durano in carica tre anni.

Un sindaco effettivo, scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, è nominato, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e assume, le funzioni di presidente del collegio.

Gli altri sindaci effettivi e quelli supplenti sono nominati dall'assemblea, con il criterio della rotazione, fra i dirigenti di enti partecipanti non rappresentati nel consiglio di amministrazione ovvero scelti fra persone estranee proposte da enti partecipanti.

Almeno due sindaci effettivi di nomina assembleare e uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci restano in carica fino alla loro rielezione o sostituzione.

Il collegio dei sindaci deve convocare l'assemblea degli enti partecipanti in difetto di iniziativa da parte degli amministratori nei casi di obbligo.

Art. 29. — Il collegio dei sindaci funziona con le attribuzioni e secondo le disposizioni del presente statuto e, per quanto non regolato diversamente, degli articoli 2399, 2401, 2403, 2404, 2405, 2407 e 2408 del codice civile.

Ai componenti il collegio dei sindaci compete, oltre al compenso di cui all'art. 15, primo comma, n. 3), il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Direttore generale

Art. 30. — Il direttore generale:

a) è il capo di tutti i servizi ed uffici dell'Istituto e del personale, di cui dirige e coordina l'attività, secondo gli indirizzi del consiglio di amministrazione;

b) esegue e fa eseguire le deliberazioni del consiglio, del comitato di gestione e del presidente e, sotto la vigilanza del consiglio e del comitato, osserva e fa osservare le leggi, le istruzioni di vigilanza sulle aziende di credito, lo statuto e i regolamenti interni;

c) riferisce in tempo utile al presidente o a chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto su tutto ciò che può far luogo a deliberazioni degli organi amministrativi;

d) è tenuto a dare pareri e formulare proposte agli organi amministrativi sui provvedimenti di loro competenza riguardanti il personale e adotta i provvedimenti di propria competenza in conformità di quanto stabilito nei contratti di lavoro vigenti;

e) dispone la destinazione e il trasferimento del personale, previo accordo, per i soli dirigenti, con il presidente;

f) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso gli uffici dell'Istituto, informando dei risultati il comitato di gestione;

g) assicura il regolare funzionamento dell'Istituto e decide su quanto gli è stato delegato dal consiglio, nei limiti e con le modalità dal medesimo stabiliti, riferendo ad esso a norma dell'art. 19, terzo comma;

h) firma la corrispondenza e appone le girate, le quietanze sulle cambiali, vaglia, assegni, mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, compiendo ogni altro atto e funzione inerenti a tali facoltà; firma ogni altro atto, contratto e documento nei limiti delle deleghe e attribuzioni ricevute;

i) dispone per gli annotamenti di inefficacia delle trascrizioni, per la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi e per la restituzione di pegni o di altre garanzie mobiliari, semprechè riguardino crediti estinti o che non siano sorti;

l) dispone, nei casi di urgenza e con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio di amministrazione o al comitato di gestione, secondo le rispettive competenze, nella loro prima riunione, le azioni esecutive e cautelari per la tutela e il recupero dei crediti certi ed esigibili dell'Istituto, conferendo a tal fine procure speciali alle liti;

m) formula proposte, con apposita relazione da lui firmata, in ordine a tutti gli affari dell'Istituto, per le deliberazioni di competenza degli organi amministrativi e per quelle prese di urgenza dal presidente;

n) compie tutti gli atti e interventi non espressamente riservati ad altri organi dell'Istituto, informandone il comitato di gestione.

Previa autorizzazione del consiglio, il direttore generale può affidare alcune delle funzioni di cui è investito a dirigenti, funzionari e impiegati, con le modalità, le cautele e i limiti che, su sua proposta, siano stabiliti di volta in volta dal consiglio stesso.

In tutte le sue funzioni il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali e da dirigenti e funzionari secondo le istruzioni da lui impartite.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni sono assunte da uno dei vice direttori generali in ordine di anzianità nel grado o, a parità di anzianità nel grado, di quella di servizio o, in caso di ulteriore parità, di età. In caso di assenza o impedimento anche dei vice direttori generali, le funzioni del direttore generale sono assunte da un dirigente all'uopo designato dal consiglio di amministrazione. In caso di vacanza della carica di direttore generale si procede come indicato nel comma precedente.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza, dell'impedimento o della vacanza di questi e di chi doveva precedere nell'ordine alla sostituzione.

Titolo IV

PERSONALE

Art. 31. — Le funzioni esecutive dell'Istituto sono svolte dal personale delle varie categorie e gradi secondo le istruzioni impartite dal direttore generale o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dai contratti di lavoro, dai regolamenti interni e dalle istruzioni di servizio diramate dal direttore generale.

Art. 32. — Salvo quanto previsto nei commi seguenti, al personale è fatto divieto di contrarre obbligazioni dirette o indirette con l'Istituto in relazione ad operazioni di credito.

Qualora un dipendente assumesse obbligazioni verso l'Istituto per successioni, donazioni od altra causa, il comitato di gestione deve fissare, caso per caso, il termine per la loro estinzione.

Al personale può essere consentito di ottenere dall'Istituto esclusivamente anticipazioni su titoli, mutui ipotecari e prefinanziamenti a valere sui mutui concessi dallo stesso Istituto, da enti partecipanti o da altri istituti di credito, purché siano osservate le limitazioni, le modalità e le condizioni stabilite dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso tipo.

Per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo da utilizzare per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento e l'ampliamento di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni contrattuali, i requisiti che devono avere i beneficiari e i criteri da seguire per la fissazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Titolo V

OPERAZIONI E SERVIZI

Art. 33. — Le operazioni passive che l'Istituto compie per il conseguimento dello scopo statutario sono le seguenti:

1) depositi in lire e in valuta, liberi e vincolati, delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno, per un importo non superiore al 25 per cento delle rispettive masse fiduciarie (depositi e conti correnti con clienti), risultanti dalle segnalazioni mensili trasmesse alla Banca d'Italia a norma delle istruzioni di vigilanza sulle aziende di credito; in casi particolari e per periodi limitati, possono essere ricevute in deposito anche somme eccedenti il predetto limite.

I depositi in lire di cui al presente n. 1) possono essere rappresentati da speciali certificati intestati agli enti depositanti e trasmissibili per girata;

2) depositi in lire e in valuta, liberi e vincolati, di altre istituzioni creditizie italiane ed estere;

3) depositi vincolati all'assolvimento dell'obbligo della riserva obbligatoria da parte degli enti partecipanti, con l'osservanza delle norme di legge e delle istruzioni di vigilanza sulle aziende di credito vigenti in materia;

4) depositi in lire e in valuta, liberi e vincolati, di società, enti e imprese, anche finanziarie, di primaria importanza, con l'osservanza delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di riserve obbligatorie e di investimento delle relative dispo-

nibilità, per un importo complessivo non superiore al 20 per cento della somma dei depositi di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo, e purché ciascun deposito non sia singolarmente inferiore al 2% del capitale sottoscritto e versato dell'Istituto;

5) finanziamenti, in lire e in valuta, da istituzioni creditizie italiane ed estere;

6) risconto del proprio portafoglio cambiario, e di delegazioni di pagamento, nonché cessioni di crediti e di annualità dovute dallo Stato e da enti pubblici, verso istituzioni creditizie;

7) anticipazioni da istituzioni creditizie contro garanzia di titoli di proprietà;

8) riporti passivi.

Art. 34. — Le operazioni attive che l'Istituto compie per il conseguimento dello scopo statutario sono le seguenti:

1) depositi, anche in conto corrente, liberi e vincolati, presso il Tesoro dello Stato, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale, la Banca d'Italia, gli enti partecipanti e le istituzioni creditizie non partecipanti al capitale dell'Istituto con un patrimonio superiore a 50 miliardi;

2) acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato o da enti pubblici, e di obbligazioni emesse da enti e società italiani ed esteri di primaria importanza i cui titoli siano quotati in borsa;

3) anticipazioni e riporti su titoli delle stesse specie previste nel n. 2) a favore di imprese pubbliche e private di primaria importanza, con l'applicazione di uno scarto non inferiore al 10% sui prezzi correnti ovvero, per i riporti, sull'ultimo prezzo di compenso. Per le anticipazioni lo scarto del 10% deve essere osservato per tutta la durata delle operazioni, le quali non possono superare i 18 mesi;

4) anticipazioni su fedi di deposito e note di pegno emesse da magazzini generali regolarmente autorizzati, a favore di imprese pubbliche e private di primaria importanza, nel limite massimo di due terzi del prezzo corrente dei beni offerti in garanzia o del valore di stima accertato da perito di fiducia dell'Istituto, per una durata non superiore a 18 mesi;

5) finanziamenti, in lire e in valuta, a favore di istituzioni creditizie italiane ed estere;

6) finanziamenti a favore di imprese pubbliche e private di primaria importanza sotto forma di:

a) sconto di effetti commerciali con scadenza fino a 24 mesi, di effetti ipotecari con scadenza fino a 60 mesi e di effetti assistiti da patto di riservato dominio con scadenza fino a 36 mesi;

b) sovvenzioni cambiarie con scadenza fino a 18 mesi;

c) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di crediti in conto corrente, con scadenza fino a un massimo di 18 mesi;

d) prestiti anche sotto forma di aperture di credito, in lire o in valuta, garantiti da ipoteca immobiliare, da titoli del debito pubblico o da polizze di assicurazione di compagnia primaria, aventi durata non superiore a 60 mesi o eccezionalmente, aventi durata superiore, fino a un massimo di 120 mesi, purché il rimborso inizi non oltre il sessantunesimo mese.

7) sconto di cambiali agrarie;

8) negoziazione di accettazioni bancarie;

9) sconto di buoni ordinari del Tesoro o di cedole e titoli di cui al n. 2), aventi una scadenza non superiore a 12 mesi;

10) risconto agli enti partecipanti e agli istituti di credito di qualsiasi tipo e categoria, di effetti con scadenza non superiore a 60 mesi;

11) prefinanziamenti su operazioni di prestito della Cassa depositi e prestiti, delle aziende ed istituti di credito e degli istituti di previdenza ed assicurazione che abbiano facoltà di concedere finanziamenti a medio e a lungo termine, purché assistiti da documentazione idonea a comprovarne l'avvenuta deliberazione, ancorché di massima, da parte dell'organo erogante, nel limite massimo del 75% del finanziamento concesso, contro rilascio di delega all'incasso confermata;

12) sovvenzioni, anche mediante aperture di credito in conto corrente, per l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, di loro emanazioni e di enti pubblici, nonché di società concessionarie di servizi pubblici, di opere pubbliche o di pubblica utilità, contro cessione di crediti certi, esigibili a scadenze determinate e senza condizioni, verso le amministrazioni e gli enti medesimi;

13) mutui chirografari a favore di regioni, province, comuni, loro emanazioni e di altri enti pubblici, assistiti da garanzie dello Stato o delle regioni, nonché contro garanzia di delegazioni o cessioni di cespiti tributari e di contributi di competenza degli stessi enti mutuatari delegabili o cedibili per legge, e delegazione o cessione di preventi vari per i quali sia legislativamente previsto il vincolo a garanzia di mutui, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e di durata massima non superiore a 20 anni;

14) acquisto di crediti certi ed esigibili a scadenze determinate, senza condizioni, verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, loro emanazioni e altri enti pubblici, di durata massima non superiore a 20 anni;

15) sconto di annualità corrisposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, da loro emanazioni e da altri enti pubblici, e sconto di delegazioni di pagamento emesse dalle regioni, dalle province, dai comuni, da loro emanazioni e da altri enti pubblici sui loro esattori e tesorieri, di durata massima non superiore a 10 anni;

16) costituzione di cauzioni e prestazione di accettazioni, avalli e fidejussioni, in lire e in valuta, per conto di enti e imprese di primaria importanza;

17) assunzione di partecipazioni con la osservanza delle disposizioni di vigilanza sulle aziende di credito;

18) prestiti al personale dell'Istituto, in conformità a quanto stabilito nell'art. 32, ultimi tre commi;

19) acquisto di immobili necessari in tutto o in parte per risiedervi con i propri uffici o per conseguire il recupero dei propri crediti, con l'osservanza delle disposizioni di vigilanza sulle aziende di credito vigenti in materia;

20) finanziamenti sotto qualsiasi forma che siano previsti da leggi speciali, da effettuare secondo le disposizioni delle leggi medesime quando l'Istituto sia indicato tra quelli abilitati a compierle;

21) altre categorie di operazioni che presentino un interesse anche indiretto, per gli enti partecipanti, ovvero rispondano a finalità di interesse pubblico o sociale, purché, su espressa delibera dal consiglio di amministrazione, siano autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le operazioni attive elencate al punto 6) del presente articolo, non assistite da garanzia ipotecaria o da pegno su titoli nei termini indicati nei commi seguenti, per la parte eccedente il 25 per cento del capitale dell'Istituto devono essere effettuate con la compartecipazione, anche in pool, di enti partecipanti e/o di altre istituzioni creditizie, oppure devono essere garantite da enti partecipanti e/o da altre istituzioni creditizie, finanziarie o assicurative italiane ed estere di primaria importanza.

Le ipoteche devono essere di primo grado e l'ammontare del credito dell'Istituto non può superare il 50% del valore cauzionale dell'immobile o del valore di borsa dei titoli del debito pubblico accertato al momento della stipulazione.

Le ipoteche possono essere anche di grado posteriore al primo, sempreché l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelle garantite con le nuove ipoteche da iscrivere dall'Istituto, non superi il 50% del valore cauzionale dei beni offerti in garanzia.

Art. 35. — Le altre operazioni e servizi che l'Istituto compie per il conseguimento dello scopo statutario sono i seguenti:

1) tutte le operazioni e i servizi bancari e sussidiari della attività bancaria allorché l'Istituto opera come centro di compensazione di crediti e debiti e di regolamenti finanziari degli enti partecipanti, nonché tutti i servizi, bancari e sussidiari, diretti anche a terzi, per conto e nell'interesse degli enti partecipanti;

2) amministrazione delle riserve obbligatorie e di liquidità degli enti partecipanti con l'osservanza delle norme di legge e delle istruzioni di vigilanza sulle aziende di credito vigenti tempo per tempo sull'assolvimento dell'obbligo della riserva bancaria e sull'investimento delle relative disponibilità;

3) regolamento del servizio del proprio assegno circolare unico per gli enti partecipanti;

4) servizi di incasso di effetti, assegni, documenti, nonché di bonifici e giriconti;

5) assunzione a fermo di titoli delle specie di cui all'art. 34, primo comma, n. 2), e partecipazione a sindacati per il collocamento dei medesimi;

6) negoziazione e collocamento di titoli delle specie di cui all'art. 34, primo comma, n. 2), e di qualsiasi altra specie di titoli per incarico di enti partecipanti;

7) custodia ed amministrazione di titoli depositati da enti partecipanti o da terzi, per questi ultimi in relazione a operazioni o a servizi in corso;

8) tenuta di conti correnti di corrispondenza per servizi resi con enti partecipanti e con istituti finanziari, enti e società costituiti da enti partecipanti o ai quali questi partecipino in misura maggioritaria, nonché con altre aziende e istituti di credito, istituti finanziari, enti e società con i quali siano in atto rapporti per operazioni e servizi;

9) tenuta di depositi e conti correnti, utilizzabili anche mediante assegni, dei dipendenti dell'Istituto in servizio e in quiescenza, disciplinati con regolamento a parte e con l'osservanza delle disposizioni in materia di riserva obbligatoria;

10) operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia valutaria;

11) finanziamenti in lire e in valuta di importazioni ed esportazioni, con l'osservanza delle norme vigenti in materia valutaria;

12) assunzione in proprio o in concorso con enti partecipanti di servizi di cassa e tesoreria;

13) accettazione di cauzioni, avalli, fidejussioni e altre garanzie in connessione con le proprie operazioni e servizi.

Art. 36. — Le operazioni di impiego dell'Istituto sono sottoposte ai seguenti limiti d'importo e di durata:

1) non meno del 20 per cento dei depositi amministrati (di cui all'art. 33, numeri 1), 2) e 4) deve essere investito nelle forme elencate nell'art. 34, primo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 9);

2) le concessioni di credito e i finanziamenti con scadenza superiore a 18 mesi non devono superare, nel loro complesso, il 30 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi di cui all'art. 33, numeri 1), 2) e 4), nè avere durata superiore a 20 anni;

3) le concessioni di credito, per cassa e di firma, e i finanziamenti in favore di imprese pubbliche e private previsti dall'art. 34, numeri 6), 14) e 15), non devono eccedere il 40 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi di cui allo art. 33, numeri 1), 2) e 4).

I limiti di cui al comma precedente possono essere variati in relazione a necessità determinate dall'evoluzione delle condizioni di mercato e delle tecniche di intervento dell'Istituto, su deliberazione del consiglio di amministrazione e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, che determinerà anche i limiti temporali della variazione.

L'Istituto è soggetto alla disciplina vigente sul limite di fido.

Titolo VI
Bilancio e utili

Art. 37. — L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre e il bilancio relativo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli enti partecipanti nel primo quadrimestre successivo.

Il bilancio predisposto, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci sono inviati agli enti partecipanti insieme con l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 38. — Sugli utili di esercizio è assegnata alla riserva ordinaria una quota pari a tre decimi.

I restanti sette decimi sono a disposizione dell'assemblea degli enti partecipanti per l'assegnazione:

al fondo di riserva straordinaria;

ad altri fondi eventualmente costituiti;

agli enti partecipanti, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo versato delle quote di capitale da ciascuno posseduto.

Titolo VII
Scioglimento e liquidazione

Art. 39. — L'Istituto si scioglie su deliberazione dell'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 15, ultimo comma. La deliberazione è presa con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti agli enti partecipanti; nella stessa seduta devono essere nominati uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

L'assemblea è tenuta a deliberare lo scioglimento, ferme restando le norme di cui al comma precedente, allorché gli enti partecipanti non provvedano alla riduzione del capitale e alla sua reintegrazione.

In caso di scioglimento il residuo netto del patrimonio, è ripartito fra gli enti partecipanti in proporzione alle quote di capitale detenute e completamente versate.

Titolo VIII
Disposizioni varie e transitorie

Art. 40. — Gli amministratori, i sindaci e il direttore generale sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni, sulle deliberazioni e su tutto quanto concerne l'espletamento delle proprie funzioni e attività. Tale obbligo vige anche per tutto il personale dell'Istituto.

Nel caso di obbligazioni dei componenti gli organi amministrativi e di controllo verso l'Istituto, preesistenti alle elezioni o alla nomina o assunte successivamente per successioni, donazioni o per altre cause indipendenti dalla volontà dei singoli, il consiglio di amministrazione, con delibera, deve fissare, caso per caso, un termine per la loro estinzione non superiore ad un anno dalla data della delibera stessa. Trascorso detto termine il consiglio di amministrazione deve dichiarare decaduto chi non abbia provveduto all'estinzione.

Art. 41. — Le operazioni di impiego in contrasto con le disposizioni degli articoli 34 e 36 in essere al momento dell'entrata in vigore del presente statuto sono mantenute fino alla loro scadenza ma non possono essere rinnovate o prorogate.

Qualora al momento dell'entrata in vigore del presente statuto l'Istituto non abbia ancora provveduto ad attuare il servizio del proprio assegno circolare unico per tutti i partecipanti, la previsione dell'art. 35, n. 3), deve intendersi riferita anche allo stralcio della gestione dell'« assegno bancario I.C.C.R.I. ».

Qualora al momento dell'entrata in vigore del presente statuto l'Istituto si trovi in posizione eccedentaria rispetto ai massimali per le operazioni di impiego previsti dall'art. 36, le posizioni in essere possono essere mantenute ma non possono essere effettuate nuove operazioni finché nei rispettivi massimali non si ricrei la necessaria disponibilità.

Art. 42. — Le quote di pertinenza dell'Associazione fra le casse di risparmio italiane sono esonerate dall'osservanza del limite di cui all'art. 5, ultimo comma.

Art. 43. — Per cinque bilanci successivi a quello redatto al termine della gestione straordinaria almeno il 50 per cento dei sette decimi degli utili di esercizio, di cui all'art. 38, secondo comma, saranno destinati al fondo di riserva straordinaria.

Art. 44. — Le modificazioni del presente statuto devono essere approvate, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Visto, *il Ministro del tesoro*
Pandolfi

(8141)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1656/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 194 *del* 1° *agosto* 1979.

(180/C)

Regolamento (CEE) n. 1657/79 della commissione, del 27 luglio 1979, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1979 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 195 *del* 1° *agosto* 1979.

(181/C)

Regolamento (CEE) n. 1658/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1659/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1660/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1661/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1662/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1663/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1664/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1665/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione, come tali, degli sciroppi e di taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1666/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1667/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1668/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1669/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1670/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1671/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1672/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1673/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1674/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1675/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1676/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1677/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1678/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1679/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1680/79 del Consiglio, del 10 luglio 1979, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore dei profughi del Sud-Est asiatico, nel quadro del regolamento (CEE) n. 828/78.

Pubblicati nel n. L 193 *del* 1° *agosto* 1979.

(182/C)

Regolamento (CEE) n. 1681/79 del Consiglio, del 1° agosto 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 459/68 relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea.

Regolamento (CEE) n. 1682/79 della commissione, del 1° agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1683/79 della commissione, del 1° agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1684/79 della commissione, del 1° agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1685/79 della commissione, del 1° agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1686/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Decisione n. 1687/79/CECA della commissione, del 27 luglio 1979, recante seconda modifica della decisione n. 3017/76/CECA relativa all'obbligo per le imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore dell'acciaio, di dichiarare alcuni dati concernenti le loro consegne di acciaio.

Regolamento (CEE) n. 1688/79 della commissione, del 30 luglio 1979, che ripristina nella Francia gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 1689/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a cuoio e pelli, scamosciati, della voce 41.06 della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1690/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite, della voce 44.13 della tariffa doganale comune, originario dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1691/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a oggetti di uso domestico di legno, della voce 44.24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1692/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a lavori di panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti della voce 46.02, lavori in luffa, della voce 46.03 della tariffa doganale comune, originari delle Filippine e della Iugoslavia beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1693/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm, della voce 74.04 della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1694/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli accumulatori elettrici al piombo, della sottovoce 85.04 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1695/79 della commissione, del 31 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a oggetti per giuochi di società, della voce 97.04 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1696/79 della commissione, del 1° agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 196 *del* 2 *agosto* 1979.

(183/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 21 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	805,80	805,80	805,85	805,80	805,75	805,80	805,70	805,80	805,80	805,80
Dollaro canadese	690,20	690,20	690,25	690,20	690,15	690,20	690,60	690,20	690,20	690,20
Marco germanico	454,60	454,60	454,40	454,60	454,30	454,60	454,52	454,60	454,60	454,60
Fiorino olandese	412,45	412,45	412,75	412,45	412,55	412,45	412,65	412,45	412,45	412,45
Franco belga	28,30	28,30	28,35	28,30	28,32	28,30	28,335	28,30	28,30	28,30
Franco francese	194,10	194,10	193,80	194,10	193,80	194,10	194,05	194,10	194,10	194,10
Lira sterlina	1741 —	1741 —	1742 —	1741 —	1741,25	1741 —	1740,75	1741 —	1741 —	1741 —
Lira irlandese	1708,50	1708,50	1708 —	1708,50	1708 —	—	1708 —	1708,50	1708,50	—
Corona danese	158 —	158 —	158,10	158 —	157,60	158 —	157,95	158 —	158 —	158 —
Corona norvegese	162,90	162,90	161,87	162,90	161,53	162,90	161,70	162,90	162,90	162,90
Corona svedese	193,30	193,30	193 —	193,30	193,08	193,30	193,40	193,30	193,30	193,30
Franco svizzero	512,02	512,02	510,25	512,02	510,45	512,02	511,31	512,02	512,02	512 —
Scellino austriaco	63,20	63,20	63,1250	63,20	63 —	63,20	63,24	63,20	63,20	63,20
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,38	16,35	16,42	16,35	16,40	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,224	12,224	12,21	12,224	12,20	12,22	12,223	12,224	12,224	12,20
Yen giapponese	3,633	3,633	3,63	3,633	3,62	3,63	3,628	3,633	3,633	3,63

Media dei titoli del 21 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,825
» 5,50 % » » 1968-83	85,175
» 5,50 % » » 1969-84	81,725
» 6 % » » 1970-85	80,725
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,175
» 9 % » » 1975-90	82,375
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	85,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,050
» » » » 1- 1-1978/80	100,350
» » » » 1- 3-1978/80	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,500
» » » » 1- 8-1978/80	100,450
» » » » 1-10-1978/80	100,350
» » » » 1- 3-1979/81	100,250
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,850
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	90,350
» » » 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,775
» » » 12 % 1- 4-1982	98,375
» » » 12 % 1-10-1983	96,850
» » » 12 % 1- 1-1984	96,975
» » » 12 % 1-10-1987	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	805,75
Dollaro canadese	690,40
Marco germanico	454,56
Fiorino olandese	412,55
Franco belga	28,317
Franco francese	194,075
Lira sterlina	1740,875
Lira irlandese	1708,25
Corona danese	157,975
Corona norvegese	162,30
Corona svedese	193,35
Franco svizzero	511,665
Scellino austriaco	63,22
Escudo portoghese	16,375
Peseta spagnola	12,223
Yen giapponese	3,63

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 24 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,80	806,80	—	806,80	—	806,80	806,70	806,80	806,80	806,80
Dollaro canadese	690,90	690,90	—	690,90	—	690,90	691,25	690,90	690,90	690,90
Marco germanico	457,38	457,38	—	457,38	—	457,38	457,23	457,38	457,38	457,35
Fiorino olandese	414,60	414,60	—	414,60	—	414,60	414,30	414,60	414,60	414,60
Franco belga	28,467	28,467	—	28,467	—	28,46	28.461	28,467	28,467	28,45
Franco francese	194,75	194,75	—	194,75	—	194,75	194,72	194,75	194,75	194,75
Lira sterlina	1741,85	1741,85	—	1741,85	—	1741,85	1740,80	1741,85	1741,85	1741,45
Lira irlandese	1716,50	1716,50	—	1716,50	—	—	1716 —	1716,50	1716,50	—
Corona danese	157,70	157,70	—	157,70	—	157,60	157,65	157,70	157,70	157,70
Corona norvegese	163,18	163,18	—	163,18	—	163,18	163,25	163,18	163,18	163,15
Corona svedese	193,87	193,87	—	193,87	—	193,87	193,85	193,87	193,87	193,85
Franco svizzero	513,40	513,40	—	513,40	—	513,40	512,711	513,40	513,40	513,40
Scellino austriaco	63,52	63,52	—	63,52	—	63,52	63,58	63,52	63,52	63,50
Escudo portoghese	16,95	16,95	—	16,95	—	16,95	16,46	16,95	16,95	16,95
Peseta spagnola	12,25	12,25	—	12,25	—	12,25	12,24	12,25	12,25	12,25
Yen giapponese	3,632	3,632	—	3,632	—	3,63	3,633	3,632	3,632	3,63

Media dei titoli del 24 settembre 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	76,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,925
» 5,50 % » » 1968-83	85,225
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,375
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	85,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,250
» » » » 1- 1-1978/80	100,300
» » » » 1- 3-1978/80	100,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,500
» » » » 1- 8-1978/80	100,500
» » » » 1-10-1978/80	100,250
» » » » 1- 3-1979/81	100,250
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,850
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,350
» » » 10 % 1- 1-1981	97,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,850
» » » 12 % 1- 4-1982	98,400
» » » 12 % 1-10-1983	96,925
» » » 12 % 1- 1-1984	96,950
» » » 12 % 1-10-1987	96,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	806,75
Dollaro canadese	691,075
Marco germanico	457,305
Fiorino olandese	414,45
Franco belga	28,464
Franco francese	194,735
Lira sterlina	1741,325
Lira irlandese	1716,25
Corona danese	157,675
Corona norvegese	163,215
Corona svedese	193,86
Franco svizzero	513,055
Scellino austriaco	63,55
Escudo portoghese	16,705
Peseta spagnola	12,245
Yen giapponese	3,632

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 10 agosto 1979. Ripartizione fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi recati dalla legge 1° marzo 1975, n. 47, per il 1978.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante norme per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge n. 356 del 1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme per la difesa dei boschi dagli incendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento) con cui sono stati soppressi i capitoli 8255 e 8256 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — aventi rispettivamente ad oggetto « Somme da ripartire fra le regioni per la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi » e « Somme da ripartire tra le regioni per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per le attrezzature non contemplate nei piani regionali ed interregionali per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi » — e sono state trasferite le relative disponibilità finanziarie al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (cap. 7081) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativa alla ripartizione fra le regioni e le provincie autonome dei fondi recati dalla legge n. 47/75 per il 1978;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 27 giugno 1979;

Considerato che occorre provvedere;

Delibera:

Le disponibilità finanziarie recate per il 1978 dalla legge n. 47/75 sono ripartite fra le regioni e le provincie autonome come segue:

Regioni e provincie autonome	Somme (in lire) Ex cap. 8255	Ex cap. 8256
Valle d'Aosta	560.000	10.800.000
Piemonte	63.980.000	85.050.000
Liguria	131.740.000	40.500.000
Lombardia	105.980.000	67.050.000
Bolzano	—	42.480.000
Trento	17.920.000	42.840.000
Veneto	32.480.000	37.260.000
Friuli-Venezia Giulia	82.180.000	24.480.000
Emilia-Romagna	16.380.000	53.010.000
Toscana	152.460.000	123.480.000
Marche	11.900.000	22.140.000
Umbria	9.380.000	37.080.000
Lazio	47.040.000	52.470.000
Abruzzo	15.960.000	30.240.000
Molise	14.560.000	9.810.000
Campania	109.760.000	39.330.000
Puglia	54.040.000	13.140.000
Basilicata	40.880.000	25.830.000
Calabria	187.320.000	60.390.000
Sicilia	173.460.000	28.440.000
Sardegna	132.020.000	54.180.000
Totali	1.400.000.000	900.000.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione di tali fondi alle regioni e alle provincie autonome.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(8183)

Deliberazione 10 agosto 1979. Ripartizione fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi recati dalla legge 1° marzo 1975, n. 47, per il 1979.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante norme per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge n. 356 del 1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 47, contenente norme per la difesa dei boschi dagli incendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativa alla ripartizione fra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi recati dalla legge n. 47/75 per il 1979, di cui ai soppressi capitoli dello stato di previsione della spesa del M.A.F. per il 1978 — 8255 e 8256 — dai quali risultano le finalità delle disponibilità finanziarie relative;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 27 giugno 1979;

Considerato che occorre provvedere;

Delibera:

Le disponibilità finanziarie recate per il 1979 dalla legge n. 47/75 sono ripartite fra le regioni e le provincie autonome come segue:

Regioni e provincie autonome	Somme (in lire) Ex cap. 8255	Ex cap. 8256
Valle d'Aosta	700.000	10.800.000
Piemonte	48.160.000	84.690.000
Liguria	200.200.000	40.410.000
Lombardia	78.680.000	67.050.000
Bolzano	—	42.300.000
Trento	12.880.000	42.750.000
Veneto	22.680.000	37.260.000
Friuli-Venezia Giulia	56.000.000	24.480.000
Emilia-Romagna	12.040.000	53.280.000
Toscana	139.580.000	123.390.000
Marche	5.040.000	22.230.000
Umbria	9.800.000	36.990.000
Lazio	48.860.000	52.380.000
Abruzzo	12.740.000	30.150.000
Molise	8.820.000	9.900.000
Campania	118.860.000	39.330.000
Puglia	46.760.000	13.320.000
Basilicata	54.460.000	26.100.000
Calabria	176.680.000	60.300.000
Sicilia	143.500.000	28.890.000
Sardegna	203.560.000	54.000.000
Totali	1.400.000.000	900.000.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione di tali fondi alle regioni e alle provincie autonome.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(8184)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso la cattedra e per il posto sottoindicati:

Facoltà di magistero:

Cattedra di sociologia del diritto.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono indicare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di sociologia del diritto della facoltà di magistero, via Terme di Diocleziano n. 10, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(8281)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3953 del 30 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 28 luglio 1978, con il quale è stato indetto pubblico concorso per tre posti di ufficiale sanitario vacanti rispettivamente nel consorzio di vigilanza igienica di Roccalumera e comuni uniti; nel comune di S. Stefano di Camastra e nel comune di S. Salvatore di Fitalia;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni dei nominativi pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Messina, dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Con i poteri di legge;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso in oggetto specificato è composta:

Presidente:

1) Fragalà dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo.

Componenti:

2) Scozzarella dott. Enzo, primo dirigente medico;

3) Calzona dott. Renato, vice prefetto ispettore;

4) Consolo prof. Fausto, direttore della prima cattedra di clinica medica dell'Università di Messina;

5) Di Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Messina;

6) Ragno dott. Benito, ufficiale sanitario di Taormina.

Segretario:

7) De Vita dott.ssa Rosa, direttrice di sezione.

La commissione darà corso all'espletamento presso i locali dell'istituto d'igiene di questa Università non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 12 aprile 1979

Il medico provinciale: PULIAFITO

(8190)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto anatomo patologo;

due posti di aiuto di accettazione e pronto soccorso di chirurgia;

un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(3073/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3074/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di assistente del pronto soccorso chirurgico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del pronto soccorso chirurgico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(3068/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE «RICOVERO BUSACCA» DI SCICLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scicli (Ragusa).

(3066/S)

OSPEDALE PEDIATRICO «GIOVANNI XXIII» DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3065/S)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(3069/S)

OSPEDALE «BARONE I. ROMEO» DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(3063/S)

OSPEDALE CIVILE «S. BARBARA» DI ROGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(3072/S)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(3080/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(3081/S)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(3113/S)

OSPEDALE CIVILE «A. PUGLIESE» DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(3149/S)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3067/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di assistente del servizio immunotrasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio immunotrasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(3077/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del reparto di cardiologia e unità coronarica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di cardiologia e unità coronarica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(3078/S)

OSPEDALE «BOLDRINI» DI THIENE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Thiene (Vicenza).

(3070/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. **21.**

Esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti e criteri generali per la installazione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto della legge

L'esercizio delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione di carburanti nell'ambito della Regione è assoggettato alle norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

Piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

La Regione approva un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti.

Il piano di cui al precedente comma è predisposto dalla giunta regionale e sottoposto all'approvazione del consiglio regionale e tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi fondamentali:

a) garanzia del pubblico servizio, in relazione alle esigenze economiche di sviluppo turistico, urbanistico e industriale del territorio regionale, del traffico, tenuto conto della necessita di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici, di tutela e di recupero dei valori dei centri storici, di non intralciare la circolazione;

b) sufficiente redditività degli impianti da realizzare anche attraverso la eliminazione degli impianti marginali;

c) miglioramento del servizio reso agli utenti, da attuarsi prevedendo caratteristiche strutturali minime degli impianti, adeguate alle esigenze dell'utenza.

Il piano deve prevedere la presenza di impianti di distribuzione nei piccoli centri e in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale.

L'obiettivo di cui alla lettera *b*) del comma precedente è perseguito sulla base delle direttive del governo e delle prescrizioni del CIPE a giusta la presente legge.

Il comune individua gli impianti ubicati nei centri storici, definiti dagli strumenti urbanistici, che turbino i valori storici ed ambientali, e quelli che costituiscono grave intralcio o pericolo alla circolazione e indica le aree di trasferimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il piano, pertanto, recepisce le aree idonee e stabilisce i criteri di priorità per il trasferimento degli impianti di cui al comma precedente, trasferimento che i titolari delle concessioni relative potranno ottenere entro un periodo di cinque anni. Trascorso tale termine, senza che sia stato richiesto il trasferimento, la concessione relativa agli impianti di cui al quinto comma del presente articolo, è revocata.

Il piano prevede la salvaguardia del ruolo degli operatori indipendenti in possesso dei requisiti minimi, previsti dal piano stesso, per non alterare sostanzialmente il loro peso nel sistema distributivo e la presenza delle aziende E.N.I. nella rete di distribuzione autotrazione in misura superiore al 40% degli impianti.

Il piano deve contemplare anche una razionale distribuzione delle apparecchiature per la erogazione di carburanti con il sistema self-service, corrispondente alle esigenze dell'utenza interessata, favorendo all'uopo il trasferimento delle apparecchiature stesse da un impianto ad un altro del medesimo concessionario.

Il piano deve prevedere, inoltre, che per la installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione di metano per uso autotrazione, debbono essere rispettati dei limiti di distanza dal più vicino impianto preesistente allo scopo di evitare la realizzazione di ulteriori iniziative in zone già servite.

Il piano deve prevedere che il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del g.p.l., nonché le modifiche consistenti nel cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra carburanti liquidi e g.p.l., possono essere autorizzati solo nel caso in cui gli impianti di g.p.l. già autorizzati non raggiungano il 3% della rete e che comunque siano rispettati limiti di distanza dal più vicino impianto preesistente, allo scopo di evitare la realizzazione di ulteriori iniziative in zone già servite.

Il piano deve prevedere pure che il carico degli impianti decentrati e meno remunerativi, mantenuti a garanzia del pubblico servizio, venga equamente suddiviso tra gli operatori presenti nella Regione per evitare fughe da queste zone e conseguente creazione di ulteriori squilibri del sistema.

Il piano è articolato nelle seguenti fasi:

1) rilevazione della consistenza della rete distributiva di carburanti nella Regione e contestuale previsione di un sistema di informazioni permanente in ordine agli elementi strutturali, commerciali, giuridici, occupazionali e funzionali di ogni impianto, ai suoi rapporti con la rete di rifornimento, col territorio e col traffico e alla sua collocazione all'interno del sistema di distribuzione;

2) indicazione delle linee di razionalizzazione della rete distributiva e individuazione delle conseguenti operazioni di concentrazione, trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;

3) modalità e tempi per la gestione del piano.

Le categorie e gli enti locali interessati sono chiamati a collaborare all'elaborazione e all'attuazione del piano.

Art. 3.

Nuove concessioni

Nessuna nuova concessione relativa a impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione può essere assentita fino al 31 dicembre 1980 a meno che non sia rilasciata in corrispondenza della chiusura di un impianto esistente non incluso tra quelli da eliminare, previsti dal piano di cui all'art. 2 e comunque dopo l'approvazione di detto piano.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente e alle vigenti disposizioni, in base al disposto dell'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, i profughi che chiedono di poter riprendere la stessa attività già legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere la concessione per installare ed esercire un impianto stradale di distribuzione carburanti, purché dimostrino di essere stati titolari di licenze per l'esercizio di impianti analoghi nei paesi di provenienza.

Nei provvedimenti di concessione di cui al comma precedente dovrà essere contenuta una apposita clausola che preveda l'obbligo della gestione diretta dell'impianto da parte del titolare ed il divieto del trasferimento della concessione stessa per almeno nove anni dalla data del suo rilascio.

Art. 4.

Funzioni amministrative

Restano ferme le disposizioni legislative statali vigenti e, salvo quanto precisato dalla presente legge regionale, il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, contenente le norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Gli atti di cui è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le funzioni già esercitate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da altri organi statali centrali in materia di impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali, sono esercitate dalla giunta regionale.

Sono subdelegate ai comuni le attribuzioni del prefetto, previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, espressamente richiamate dalla presente legge regionale, escluse quelle relative agli impianti di distribuzione di carburanti per autoveicoli di proprietà della pubblica amministrazione.

Ai pareri di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/71 è aggiunto il nulla-osta della giunta regionale quando si tratta di trasferimenti o concentrazioni che non siano limitati all'ambito del singolo comune.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 è soppresso il parere della camera di commercio.

E' fatto obbligo ai concessionari di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari regionali ed ai rilevatori in possesso di autorizzazione del componente la giunta preposto al ramo.

La giunta regionale determina, nell'ambito delle leggi statali e della presente legge regionale, i criteri obiettivi generali per il rilascio e la revoca delle concessioni nel corso dell'anno successivo.

Art. 5.
Modifiche e potenziamenti

Fino alla data del 31 dicembre 1980 possono essere autorizzate dai comuni soltanto quelle modifiche ad impianti già esistenti e funzionanti che non consistono nell'installazione di nuove colonnine e nell'aumento e/o variazioni dei prodotti erogabili e limitatamente a quei casi in cui le modifiche stesse servono a rendere più funzionali gli impianti nell'interesse generale della utenza.

Le modifiche da autorizzare possono pertanto consistere nella sostituzione di colonnine ad un solo erogatore con altre a doppia erogazione dello stesso prodotto, nella sostituzione di serbatoi con altri di maggiori capacità e nell'installazione di nuovi serbatoi.

Costituisce potenziamento dell'impianto, come tale soggetto a concessione, l'aumento del numero degli apparecchi erogatori.

Fino alla data del 31 dicembre 1980 il potenziamento di un impianto può essere autorizzato da parte del comune soltanto in occasione della contemporanea chiusura di altro impianto esistente ed operante nel territorio dello stesso comune e per i soli prodotti da quest'ultimo erogati.

Art. 6.
Trasferimenti e concentrazioni

Le domande di trasferimento degli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione ad altra località ubicata in comune diverso della stessa provincia vanno presentate al comune di destinazione corredate, oltre a quanto prescritto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, del parere del sindaco del comune di provenienza e del nulla-osta da parte della giunta regionale, tenuto conto del carattere di servizio pubblico dell'impianto. E' vietato il trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti tra comuni appartenenti a province diverse.

Analoga procedura è prescritta per la concentrazione di due o più impianti, situati in comuni diversi della stessa provincia, in un unico impianto.

Sino alla data del 31 dicembre 1980 l'autorizzazione per il trasferimento o la concentrazione di impianti può essere data dai comuni nell'osservanza dei criteri e delle modalità che seguono.

L'autorizzazione per il trasferimento può essere rilasciata solo se si tratta di impianti già installati ed in attività e per i quali nell'ultimo quinquennio non sia stato disposto l'aumento degli apparecchi erogatori e dei prodotti erogabili.

In occasione del trasferimento non può essere consentito il potenziamento dell'impianto, né trasferimenti parziali di impianti anche quando i singoli erogatori o prodotti di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni e autorizzazioni.

Nel provvedimento di autorizzazione al trasferimento, quando si tratti di trasferimenti volontari e solo in questi casi, deve essere inserita apposita clausola che, con riferimento all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, stabilisca il divieto di potenziare l'impianto trasferito per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del provvedimento stesso.

Il trasferimento dell'impianto può essere autorizzato, se fuori dalla perimetrazione urbana, soltanto qualora il punto prescelto per la nuova ubicazione risulti distante da un impianto preesistente non meno di dieci chilometri su una stessa direttrice. Per gli erogatori di g.p.l. tale valore si intende triplicato.

All'interno della perimetrazione urbana il trasferimento può essere ammesso in nuove aree di espansione residenziale e di traffico.

Le autorizzazioni concesse entro la distanza di cui sopra rispetto al confine comunale devono essere immediatamente notificate al comune limitrofo.

Le concentrazioni di due o più impianti in un unico impianto devono essere incoraggiate e le domande tese a realizzarle accolte in via prioritaria.

L'autorizzazione alla concentrazione, comportante la chiusura di impianti situati in altri comuni della provincia, è accordata con la condizione che sia integrata con il provvedimento di chiusura dei preesistenti impianti. Detta chiusura è disposta con provvedimento del comune di provenienza a domanda dell'interessato.

Il comune, nel cui territorio vengono trasferiti o concentrati gli impianti, provvede all'emissione della concessione sostitutiva.

Art. 7.
Impianto ad uso privato

L'autorizzazione all'installazione degli impianti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, è rilasciata dai comuni solo in presenza di reali e comprovate necessità.

Gli impianti, costituiti da uno o più serbatoi collegati a colonnine ovvero ad altre apparecchiature per il prelievo e la misurazione del carburante, devono essere installati nell'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili delle imprese private interessate all'impianto.

L'autorizzazione dovrà essere preceduta dall'accertamento delle effettive necessità delle ditte interessate, prendendo in considerazione l'importanza dell'attività svolta e la sua natura.

Nei provvedimenti di autorizzazione, da rilasciare sentito il preventivo parere del comando dei vigili del fuoco e dell'U.T.I.F. competenti per territorio, dovrà essere esplicitamente indicata la destinazione dell'impianto all'uso privato per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà dell'impresa interessata nonché l'espresso divieto di cessione del carburante a terzi; a titolo oneroso o gratuito, pena la revoca immediata, in caso di inosservanza, dell'autorizzazione stessa.

Analoga procedura dovrà essere seguita dai comuni ai fini dell'installazione e dell'esercizio di impianti per la distribuzione di carburanti destinati esclusivamente al rifornimento dei natanti.

Art. 8.
Ultimazione dei lavori

La norma e il termine di cui al secondo comma, lettera *d)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, si intendono estesi ai provvedimenti relativi a trasferimenti, concentrazioni, modifiche e potenziamenti degli impianti.

Nei casi in cui non vengano rispettati dai concessionari i termini per l'ultimazione dei lavori, qualora un mese prima della scadenza non venga richiesta la proroga, le autorizzazioni di cui al comma precedente devono essere dichiarate decadute.

La proroga ha la durata massima di sei mesi. Oltre tale termine, possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore.

Ad ultimazione dei lavori, gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, da apposita commissione nominata dal sindaco del comune interessato, della quale devono far parte comunque un rappresentante dell'U.T.I.F. e un rappresentante del comando dei vigili del fuoco.

Art. 9.
Sospensione dell'attività - Decadenza - Revoca

Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti possono essere accolti dai comuni solo per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di esercizio.

Le sospensioni per impianti ubicati in località ad intenso movimento turistico stagionale, salve ed impregiudicate le esigenze dell'utenza residente nelle stesse località, possono essere autorizzate solo per brevi e determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a otto mesi per ogni anno.

Per gli impianti, la cui inattività non sia stata autorizzata, deve essere disposta, previa diffida, la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui siano state apportate agli impianti modifiche non autorizzate preventivamente o siano state date agli stessi destinazioni diverse da quelle assegnate.

La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione è disposta per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 10.
Rinnovi

Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni la data di scadenza viene desunta da quella del decreto originario, salvo che in eventuali successivi provvedimenti tale data risulti esplicitamente posticipata.

Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo deve essere sempre preceduto dall'accertamento dei requisiti soggettivi del concessionario ed oggettivi dell'impianto.

Per quanto riguarda il titolare della nuova concessione è necessario che lo stesso:

sia provvisto della prescritta capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

risulti proprietario dell'impianto.

Per gli impianti situati nei perimetri dei centri storici, delimitati dagli strumenti urbanistici, in caso di accertamento delle incompatibilità dell'installazione con i valori storici ed ambientali e con il regolare deflusso della circolazione stradale, il provvedimento di rinnovo deve contenere l'obbligo del trasferimento dell'impianto, entro un periodo di cinque anni, su aree previste dal piano di cui all'art. 2.

Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dovrà essere sempre preceduto dall'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto, risultante da verbale di collaudo redatto dal comandante dei vigili del fuoco e dell'ingegnere capo dell'U.T.I.F. competenti per territorio.

In tutti i casi in cui le domande di rinnovo non possono essere accolte, perché prodotte fuori dei termini stabiliti o per altri motivi inerenti agli accertamenti dei requisiti soggettivi o di quelli tecnici, deve essere disposta la chiusura degli impianti.

Analogo provvedimento deve essere adottato per gli impianti per i quali non sia stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione nei termini stabiliti o che risultino inattivi alla data della scadenza, salvo cause di forza maggiore.

Le domande di rinnovo prodotte o che dovevano essere prodotte nel periodo dal 1° gennaio 1978 alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, devono essere presentate dagli interessati al comune competente entro due mesi dalla citata pubblicazione.

Art. 11.

Trasferimento della titolarità

Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione, in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti, a norma dell'art. 16, decimo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge n. 1034/70, il proprietario deve presentare domanda al comune competente per territorio secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/1971.

Nel caso in cui il richiedente risulti proprietario di altri impianti ubicati in altri comuni della Regione l'autorizzazione è subordinata al nulla-osta della giunta regionale.

Art. 12.

Determinazione delle spese per le funzioni subdelegate

L'ottanta per cento delle entrate della regione Abruzzo, derivanti da stanziamenti di spesa nel bilanciò dello Stato, relative alle funzioni amministrative delegate alle regioni in materia di distributori di carburanti, viene ripartito annualmente fra i comuni abruzzesi, con deliberazione della giunta regionale su proposta del componente della giunta stessa preposto al settore bilancio, tenuto conto della popolazione residente in ciascun comune, per le funzioni subdelegate dalla presente legge

Art. 13.

Commissione consultiva

E' costituita, presso la Regione, una commissione consultiva con decreto del presidente della giunta regionale e su designazione degli enti ed associazioni interessati, composta come segue:

Presidente:

componente la giunta preposto al settore od un suo delegato.

Componenti:

tre rappresentanti delle compagnie petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione di cui almeno uno designato dall'ENI;

due rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella Regione;

un rappresentante dell'associazione distributori G.P.L.;

rappresentante dell'A.C.I.;

rappresentante dell'Anci;

il dipendente regionale responsabile del settore;

ingegnere capo (o suo delegato) dell'U.T.I.F. provinciale interessato alle pratiche da esaminare;

il sindaco o l'assessore del comune interessato alle domande;

un rappresentante della Federazione nazionale distributori di metano per le pratiche inerenti a tali impianti.

Il presidente della commissione può sentire, nel corso di ciascuna riunione, esperti del settore e i richiedenti interessati alle pratiche in esame.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

La commissione esprime pareri preventivi non vincolanti su tutte le materie oggetto di deliberazione da parte della giunta regionale ai sensi della presente legge.

Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso il settore commercio della giunta regionale.

Art. 14.

Gettoni di presenza, indennità forfattaria e rimborso spese

Ai componenti la commissione sono corrisposti i gettoni di presenza, le indennità forfettarie di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973, modificata ed integrata dalla legge regionale 21 giugno 1978, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle spese per il funzionamento della commissione di cui al comma precedente, previste in lire 1 milione per l'anno 1979 si provvede con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 aprile 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 22.

Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo aderisce alle associazioni di enti locali a carattere regionale che operano nella Regione, i cui fini istituzionali abbiano come obiettivo la promozione, il potenziamento e la valorizzazione delle autonomie e dei poteri locali.

Art. 2.

Alle associazioni di cui all'articolo precedente la Regione concede un contributo annuo sulle spese necessarie al loro funzionamento, nella misura consentita dalle disponibilità di bilancio.

La domanda di contributo deve pervenire alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata con copia dello statuto e con il preventivo annuo di spesa.

La giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, provvede alla determinazione dei contributi e ne autorizza l'erogazione a favore degli aventi titolo.

Art. 3.

Oltre che nella erogazione di contributi finanziari, o in luogo di essa, l'adesione di cui all'art. 1 può realizzarsi, d'intesa con gli organismi interessati, con apporti di carattere

tecnico o con la partecipazione di amministratori e funzionari regionali, nonchè di esperti, designati dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1979, la domanda di contributi di cui al precedente art. 2, deve essere presentata, corredata dei prescritti documenti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1979, in L. 5.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 1400 (partita di L. 160.000.000 istituita nell'elenco n. 3 con legge regionale 29 novembre 1978, n. 77) del bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio 1979 — sul quale il consiglio regionale ha autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 16 gennaio 1979, n. 11 — è istituito il cap. 106 (tit. I, sez. I, sett. 1, cat. V) denominato « Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali » con lo stanziamento di lire 5 milioni.

Per gli esercizi successivi al 1979, i relativi stanziamenti sono determinati con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 aprile 1979

RICCIUTI

(7808)

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 febbraio 1979, n. **10.**

Norme sul trattamento di missione dei dipendenti della amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1977, l'indennità di trasferta dovuta ai dipendenti dell'amministrazione regionale comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio è stabilita, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, nelle seguenti misure:

segretario generale, direttore regionale ed equiparato, L. 22.700;

dirigente ed equiparato, assistente ed equiparato, L. 19.100;

archivista-dattilografo, sottufficiale del Corpo forestale, commesso, agente, tecnico, operaio e guerdia forestale, L. 14.000

La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 50 per cento quando è compiuta all'estero.

Per le ore residuali eccedenti le 24, nonché per le missioni di durata inferiore alle 24 ore e superiore alle 4 ore, l'indennità di trasferta spetta, per ogni ora, in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera, maggiorato del 60 per cento, e, comunque, per un importo complessivo non superiore alla diaria di cui al primo comma.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta sono rideterminate annualmente con decreto del presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertato al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il 10 per cento delle misure già in vigore.

Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso alle L. 100.

Art. 3.

Il dipendente inviato in missione può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria per i dipendenti con qualifica di segretario generale, direttore regionale ed equiparato, e di seconda categoria per il rimanente personale.

In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

Art. 4.

Salvo il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle corrispondenti norme statali, ai dipendenti in missione spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.

Art. 5.

Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Per adempimenti connessi ad esigenze elettorali il personale assegnato all'assessorato regionale degli enti locali può essere autorizzato dal capo dell'amministrazione a servirsi di un automezzo proprio nell'ambito del territorio della Regione.

Art. 6.

Con il provvedimento con cui è disposto l'invio in missione il dipendente può essere dispensato dal produrre la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 7.

Ai componenti delle commissioni di cui al primo comma dell'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modificazioni, dipendenti dell'amministrazione regionale, spetta, con esclusione di qualsiasi altra indennità di missione e di ogni altro compenso, il trattamento previsto dalla presente legge.

Art. 8.

Sono abrogati: il punto 3 della tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, con le modificazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, fermo restando quanto previsto al terzo comma dello stesso articolo; il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, e successive modifiche; il quarto comma dell'art. 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, e successive modificazioni; l'art. 27 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, nella parte in cui dispone l'aumento del 50 per cento del compenso previsto dalla vigente normativa; l'art. 19 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24; l'art. 2 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 37.

Art. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il trattamento di missione e di trasferimento del personale dell'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

All'onere a carico del bilancio della Regione per l'anno 1979 derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, si provvede con gli stanziamenti autorizzati dai capitoli per l'indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del bilancio per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 febbraio 1979

MATTARELLA

LEGGE 20 febbraio 1979, n. **11.**

Modificazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni ed aggiunte, riguardante la tutela sociale dei lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

« La ripartizione dei sussidi alle associazioni previste al n. 2 dell'articolo precedente è fatta con decreto dell'assessore per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 48 ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente vale anche per il riparto relativo al 1978.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 febbraio 1979

MATTARELLA

MACALUSO

LEGGE 20 febbraio 1979, n. **12.**

Contributo a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l'attività ed il funzionamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1979)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della definitiva disciplina della materia di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 745, l'assessorato regionale della sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio 1979, in sostituzione del contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, un contributo di lire 1.900 milioni all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, di cui lire 593 milioni 500 mila per il funzionamento e l'attività del medesimo nell'anno 1978.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1979 si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 febbraio 1979

MATTARELLA

PLACENTI

(7786)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792660)